



COMUNE DI MASSAZZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 31

Copia

OGGETTO: Determinazione Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2018.

Il giorno 06/12/2017 in Massazza, alle ore 20:00, nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria in prima convocazione. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. CARMELLINO Renato - Presidente	Sì
2. PEGORARO Luigi - Consigliere	Sì
3. CASANA Enrico - Consigliere	Sì
4. BUSCA Roberto - Assessore	Sì
5. TURATI Paolo - Consigliere	Giust.
6. LANZA Francesca - Consigliere	Sì
7. CASALICCHIO Ilario - Consigliere	Sì
8. CORNACCHIA Maura - Consigliere	No
9. POLLONO Ivana - Consigliere	Sì
10. ANCHISI Emanuele - Consigliere	Sì
11. MACCHIERALDO Giorgio - Assessore	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Sig.CARMELLINO Renato, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Ingrassia, incaricato della redazione del presente verbale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Dott. Guido Ingrassia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Dott. Guido Ingrassia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

- ai sensi del comma 677, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno , nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RILEVATO CHE

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili.
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti .

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

VISTA la Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015 art.1 commi 10, 16, 20, 53 e 56, con la quale veniva abolita la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli e con la quale viene abolita anche per gli inquilini affittuari che detengono un immobile adibito a prima casa, e nei confronti dei separati o divorziati il cui immobile risulta assegnato all'ex coniuge;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2018 l'Aliquota TASI unica per gli immobili ancora assoggettati all'imposta nella misura dell'1,5 per mille;

Visto il Regolamento Esame ed approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale (I.U.C.) approvato con delibera C.C. n. 25 del 19.8.2014;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di confermare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate per l'esercizio 2018 l'aliquota della TASI in capo agli immobili ancora assoggettati all'imposta medesima come segue:

Aliquota unica	1, 5 per mille
----------------	----------------

2. di stabilire, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, non è dovuta la quota di imposta a carico dell'occupante, mentre il proprietario è tenuto al pagamento di un importo pari al 70 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Massazza, 06/12/2017

IL SINDACO
F.to: CARMELLINO Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Guido Ingrassia

N. 411 R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Massazza all'indirizzo <http://www.comune.massazza.bi.it> a norma dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Massazza, 13/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. Guido Ingrassia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° c., D.Lgs. 267/2000.
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Massazza, 06-dic-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Ingrassia

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massazza,13/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Ingrassia